

SCUOLA E LAVORO

S.N.A.O.S. - S.S.S. COSTITUENTI LA **F.I.S.**

ANCORA FARSA

Come da copione ad ogni contratto per la scuola e alla fine di ogni anno scolastico lo SNALS seguito a ruota dai sindacati confederali (CGIL - CISL - UIL) prepara lo sciopero-sceleggiata di rito.

Questa volta la consegna è perentoria: "il 25 maggio tutti a Roma per manifestare con forza la volontà della categoria volta ad ottenere subito il contratto".

Assicuratevi la opportuna copertura sul fronte politico il Governo concedeva così udienza allo SNALS le cui conclusioni sono ormai note: fermo impegno del governo alla ripresa delle trattative ad ottobre, comunque subordinate all'emanazione da parte del sindacato del codice di autoregolamentazione (leggasi: accettazione incondizionata di quello predisposto dall'amministrazione).

EDIZIONE ISCRITTI - 19

OTIDIANO SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA DIPENDENTE DELLA CONF.S.A.L.

SCUOLA SNALS

lotta a Gaspari: "Sigla il contratto con chi vuoi ma alle nostre condizioni!"

La lotta del personale della scuola proseguirà oltre il 25 maggio

Naturalmente i sindacati confederali non potevano sul piano formale non assumere qualche iniziativa ed ecco quindi la proclamazione dello sciopero per il 5 giugno (ultimo giorno di scuola di quelle sedi di seggi elettorali).

Non sappiamo quali delle due iniziative sia più risibile.

La verità -- purtroppo -- è che tutto è risolto in una bolla di sapone, nonostante il titolo roboante (che qui riproduciamo) del giornale scuola dello SNALS i cui limiti sono stati ancora una volta piuttosto evidenti (nonostante la massiccia adesione delle categorie alla manifestazione del 25 maggio) tanto da non poter e saper gestire neppure la protesta spessa a consenso delle sue tesi.

Meglio allora hanno fatto i Confederati a far finta di indire lo sciopero e a revocarlo prontamente il giorno prima dietro la pseudo giustificazione che il governo si era finalmente impegnato a non far slittare il contratto la cui decorrenza rimaneva fissata al 1° gennaio 1991.

A questo punto, resisi conto tutti (governo e sindacati) che questa volta l'avevano fatta più grossa del solito e che era opportuno correre ai ripari, ecco spuntare l'ordinanza del Ministro della Funzione Pubblica su richiesta (7 giugno) di quello della Pubblica Istruzione che qui a fianco pubblichiamo che è veramente lo specchio fedele dell'arroganza e dell'ignoranza governativa.

Ci consenta il Ministro Gaspari di poter dire in tutta franchezza che non sappiamo quale sia l'ufficio che ha predisposto tale "opera d'ingegno", sicuramente però è il frutto di qualche novello Don Chisciotte che certamente merita almeno sul piano ufficiale la sua incondizionata stima e fiducia. Non vorremmo però che questa storia proseguisse all'infinito, anche perché la misura è colma. Si tratterebbe, in fondo, solo di dare il ben servito a chi da troppo tempo dispone in nome e per conto del Ministro.

ROSARIO MEDURI

DIRITTO DI SCIOPERO CANCELLATO!

PERCHÉ

Publicando a fianco l'Ordinanza del Ministro della Funzione Pubblica con la quale vengono emanati provvedimenti atti ad assicurare la conclusione degli scrutini entro le date previste dal calendario scolastico nonostante lo sciopero dichiarato dal personale della scuola, non ci possiamo esimere da alcune osservazioni sulla forma e nel merito.

La prima è che, fatta leva sulla legge n. 146/80 ("Norme sull'esercizio del diritto di sciopero"), fermamente da noi avversata fin dalla sua prefirgazione di legge antis-ciopero, si produce una riduzione estremamente efficace dall'impatto sull'opinione pubblica, che non chiede di meglio che essere tranquillizzata; a fronte delle precedenti decretazioni governative, ora un governo inadempiente riguardo un contratto scaduto, per cui non sono stati previsti fondi nella finanziaria 1991, ha potuto delegare un ministro senza portafoglio (il 31 maggio 1991) a operazioni che, espressamente richieste il 7 giugno dal Ministro P.I., si traducono nel blocco di qualsiasi forma di sciopero.

La seconda osservazione è che il tutto è reso possibile dalla compiacenza dei sindacati confederali CGIL - CISL - ULI che, fingendo di operare per una "autoregolamentazione" del diritto di sciopero, di fatto hanno offerto al governo il modo di schiacciare le libertà sindacali nei comparti in cui essi si presentano più o meno numericamente minoritari; il governo li ha ripagati offrendo loro la firma di un protocollo (probabilmente carta straccia) con la quale uscire dal vicolo cieco dello sciopero del 5 giugno, che quasi nessuno dei loro iscritti era disposto a fare.

La terza è che, se ai nostri verdi anni a scioperare ci si rimetteva la paga, oggi si viene colpiti da sanzioni pecuniarie e disciplinari, e tutto ciò senza che si siano creati strumenti di conciliazione delle controversie sindacali che possano far presumere una più matura civiltà giuridica del paese.

La quarta è che la FIS non è citata in indirizzo dell'art. 5 della Ordinanza di cui si parla: noi infatti, che a diffe-

Lucia Marrone

continua in 4 pagina

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ORDINANZA 10 giugno 1991
Misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale e di esami finali nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione, alle date fissate nel calendario relativo all'anno scolastico 1990-91. -- (G. U. dell'11 giugno 1991, n. 135).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 4, 8 e 9;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 contenente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e, in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per i casi di conflitto di lavoro riguardanti dipenden-

continua in 4 pagina

PROTESTA FIS

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

UFFICIO
OGGETTO: Ordinanza Ministro Funzione Pubblica del 10.6.1991

Prot. n. **0833** Allegato

Roma, il **15 GIU. 1991**
00185 Via Magenta 24
Tel.: 4940519-4940476

Alla COMMISSIONE di GARANZIA per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali Via Dei Villini 15 00161 R O M A

All'On. REMO GASPARI Ministro della Funzione Pubblica c/o Palazzo Vidoni Corso Vittorio Emanuele 116 00186 R O M A

All'On. RICCARDO MISASI Ministro della Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/a 00153 R O M A

Questa Federazione sindacale, pur non essendo fra i destinatari dell'art.5 dell'Ordinanza del Ministro per la Funzione Pubblica del 10.6.1991 avente come oggetto "Misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale ed esami (...)", avendo concluso la propria azione di sciopero in data 30 maggio 1991, come noto alle Autorità in indirizzo, eleva ferma protesta contro i contenuti di cui agli artt.2-3-4, in quanto lesivi del diritto di sciopero costituzionalmente garantito, nonostante i numerosi riferimenti a fonti legislative.

In particolare questa Federazione sindacale eccelsisce, oltre alla genericità, la scarsa consapevolezza che emerge riguardo alle operazioni di scrutinio, liquidate con l'espressione "consuetudine attività" a fronte del fondamentale e delicato requisito della collegialità di tutte le operazioni, che non possono essere calendarizzate e temporizzate in maniera uniforme e massiva, offendendo la professionalità della categoria e il diritto dell'utenza di essere giudicata in modo sereno ed equanime.

Tutto ciò a fronte di una continua pratica di cattivo governo che negli ultimi tempi si è particolarmente espressa tanto nel mancato rinnovo del contratto della Scuola alla data stabilita per legge (1 gennaio 1991), quanto nella continua reiterazione di Decreti-legge su materie disomogenee e a copertura di arbitri amministrativi, come la concessione dei cumuli di permessi retribuiti in modo illegittimo e discriminatorio.

IL SEGRETARIO GENERALE FIS
(Prof. Agostino Scaramuzzino)

RAZIONALIZZAZIONE RETE SCOLASTICA

Il Senato della Repubblica, dopo essersi occupato in sede di bilancio e legge finanziaria in senso fortemente critico della applicazione della legge n. 426 del 1988 per quel che riguarda il riassetto della rete scolastica e i risibili risparmi di spesa realizzati nel settore della pubblica istruzione, sempre in sede di VII Commissione ha dibattuto la relazione dell'apposita commissione ministeriale, in vista della riformulazione della legge stessa.

Pubblicando il resoconto della discussione, mentre ci rallegriamo del fatto che la totalità degli interventi è di sconfessione delle decisioni a su tempo avventatamente prese dal parlamento, non possiamo non richiamare l'attenzione sul tentativo avanzato da qualcuno di trovare una soluzione operando sul numero degli studenti per classe. Non ci sembra davvero un buon inizio, prevede magari un numero di 30 studenti per classe.

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E CONVENZIONE R.A.I. ISTRUZIONE

Martedì 26 marzo 1991
272 Seduta (antimeridiana)
Arfe
indi del Presidente
Spitella
Interviene il ministro della pubblica istruzione Bianco
La seduta inizia alle ore 11,45.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro della Pubblica Istruzione Bianco

Il ministro BIANCO, trattando il tema della razionalizzazione della rete scolastica, riconosce che, come emerge dai documenti da lui trasmessi alla Commissione, l'applicazione della legge n. 426 del 1988 ha realizzato scarsissimi risparmi e un discutibile riassetto della rete scolastica secondo parametri troppo legati a problemi contabili e poco rispondenti alle effettive esigenze degli utenti e più in generale del territorio. In effetti il risparmio realizzato è pari a circa 80 miliardi, cifra evidentemente molto lontana dalle originali previsioni.

In considerazione dell'orientamento espresso dal Senato con l'approvazione di un ordine del giorno in sede di esame dei documenti di bilancio, l'amministrazione per il corrente anno e per il 1992 ha limitato gli interventi specie per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, procedendo invece ad un maggior numero di accorpamenti nei grandi centri per le scuole medie inferiori e le direzioni didattiche, quando gli enti locali fossero consenzienti. Inoltre si è intervenuto con estrema prudenza nelle zone di montagna. Il Ministro prosegue illustrando i documenti elaborati dall'apposita commissione ministeriale. La relazione contiene alcune valutazioni sulla razionalizzazione della rete scolastica realizzata nell'anno scolastico 1990-1991. Gli allegati documentano gli interventi riferiti all'anno scolastico 1989-90 per una economia di spesa pari a 38 miliardi e un'ipotesi di riformulazione della legge elaborata dalla suddetta commissione, rispetto alla quale il Ministro esprime riserve ma ritiene utile acquisire le valutazioni della Commissione.

La commissione ministeriale si è poi occupata di un altro problema molto delicato, quello dell'accorpamento delle scuole secondarie superiori di diverso ordine e grado, questione che merita particolare approfondimento anche in considerazione delle esigenze espresse a livello locale di mantenere anche nelle piccole comunità un polo scolastico, pur se risultante dall'aggregazione di scuole diverse.

Il Ministro ricorda inoltre le resistenze che l'applicazione della legge n. 426 ha provocato nelle diverse comunità cittadine, specie laddove gli interventi di razionalizzazione rischiavano di far venir meno alcune istituzioni scolastiche di

antica tradizione. La revisione della legge è quindi necessaria e preannuncia di aver già predisposto un disegno di legge ad hoc per continuare nella razionalizzazione della rete scolastica, ma secondo criteri e parametri nuovi e più rispondenti alle molteplici esigenze degli utenti del sistema scolastico. Il dibattito odierno potrà validamente fornire al Governo ulteriori indicazioni per questo processo di revisione.

Infine, dopo aver osservato che il Ministero non poteva procedere alla sospensione dell'attuazione della legge n. 426, come richiesto nell'ordine del giorno ricordato, riconosce che è urgente intervenire, poichè -- come ha già sottolineato -- la suddetta legge non ha realizzato i risparmi previsti e neanche un organico riassetto della rete scolastica.

La senatrice ALBERICI rileva che tanto le osservazioni del Ministro quanto le valutazioni preliminari della commissione ministeriale dimostrano quali guasti abbia provocato la legge n. 426 e la sua totale inefficacia rispetto agli obiettivi preventivati. E' necessario quindi intervenire con urgenza e lamenta la mancata considerazione da parte del Governo dell'ordine del giorno approvato dal Senato, nonchè il ritardo con cui oggi il Ministro ha annunciato la presentazione di un disegno di legge ad hoc.

Ritiene quindi necessario procedere in una prossima seduta ad un approfondimento dei risultati cui è pervenuta la commissione ministeriale e chiede al Ministro di conoscere almeno le linee del provvedimento che si appresta a presentare affinché possano essere anch'esse oggetto di valutazione ed anche di proposte integrative da parte della Commissione.

Il Ministro BIANCO accoglie la richiesta della senatrice Alberici, considerata l'opportunità di acquisire le valutazioni del Parlamento sulle linee del nuovo disegno di legge. Sottopone inoltre alla Commissione anche il piano di razionalizzazione per l'anno scolastico 1991-1992; dal quale si evince da un lato l'orientamento dell'Amministrazione a ridurre gli interventi, e dall'altro peraltro la difficoltà di procedere a nuove istituzioni o a sdoppiamenti di scuole.

Riguardo poi ad un'ulteriore richiesta della senatrice ALBERICI sulle scuole elementari, il ministro Bianco precisato che si tratta di competenza propria dei provveditori, si impegna a fornire comunque il piano di ripartizione degli insegnanti elementari per provincia.

Il senatore MEZZAPESA, dopo aver dichiarato di condividere la proposta della senatrice Alberici ricorda le ragioni che spinsero la maggioranza ad approvare la legge n. 426, la quale peraltro si è dimostrata inefficace rispetto agli obiettivi previsti. Riconosce al Ministro di essersi confermato all'indicazione del Parlamento espressa con l'ordine del giorno ricordato limitando gli interventi di razionalizzazione nel corrente anno, ed esprime apprezzamen-

to per la disponibilità a procedere alla revisione della citata legge.

La senatrice CALLARI GALLI ritiene a sua volta opportuno procedere ad una valutazione più approfondita dei documenti elaborati dalla commissione ministeriale che evidenziano già da una prima lettura i gravi danni apportati al tessuto scolastico dalla legge n. 426, la quale non ha realizzato nessuno dei suoi obiettivi, nè la razionalizzazione nè il risparmio economico. Riconosce comunque al Ministro la disponibilità a rivedere la suddetta legge, secondo nuovi criteri tra i quali apprezza il riferimento all'intenzione di preservare l'esistenza delle scuole, specie in quei centri cittadini in cui essa costituisce l'unico nucleo di attività culturali.

Riguardo poi alla nuova proposta di revisione della legge, la senatrice richiama l'attenzione del Ministro sulla necessità di verificare l'efficacia degli interventi finora realizzati e di rivedere con particolare attenzione le norme sulle supplenze dei docenti in educazione fisica e in applicazioni tecniche, nonchè quelle sul personale tecnico e amministrativo, che a suo avviso hanno solo creato problemi di utilizzazione del suddetto personale.

Il senatore STRIK LIEVERS esprime apprezzamento per la disponibilità del Ministro sul tema della razionalizzazione della rete scolastica, ma d'altro canto sostiene che l'urgenza di procedere mal si concilia con la presente situazione politica generale.

Il senatore MANZINI ribadisce quanto da lui già sostenuto da relatore alla Commissione sulla legge n. 426, circa l'improduttività didattica ed econo-

mica di interventi nel mondo della scuola imposti sulla base di criteri meramente finanziari. E' dunque urgente approvare rapidamente una nuova legge che, riformando quei meccanismi che hanno dimostrato di non funzionare, introduca nuovi criteri, fra i quali menziona quelli su cui si fonda la recente riforma della scuola elementare, nonchè la distinzione fra comuni grandi e piccoli. Si dovrà poi affrontare il vero nodo della questione, rappresentato dal numero di studenti per classe, la cui mancata soluzione fa sì che, nonostante il costante e generalizzato calo di studenti, la spesa scolastica resti inalterata. Conclude osservando che in taluni casi l'opinione pubblica si è opposta senza alcun motivo a decisioni razionalizzatrici forse spiacevoli ma sicuramente opportune.

La senatrice ALBERICI interviene nuovamente per sottolineare l'esigenza che la nuova legge sia snella e flessibile, volta prioritariamente ad eliminare i danni causati dalla legge n. 426 e a consentire un assetto più funzionale del sistema scolastico, anche nella prospettiva dei processi riformatori in corso. Un altro fondamentale criterio cui il provvedimento dovrà ispirarsi è legato all'auspicata prospettiva di un'evoluzione in senso autonomistico dell'ordinamento scolastico; ciò comporta che la nuova normativa, invece di definire parametri rigidi e vincolanti per l'intero territorio nazionale -- che si rivelano sempre più inopportuni -- dovrà concentrarsi sull'individuazione dei soggetti deputati istituzionalmente a gestire la flessibilità del sistema del territorio.

Il presidente SPISELLA avverte che il dibattito sulle dichiarazioni del Ministro proseguirà in altra seduta, quin-

di prospetta al ministro stesso l'opportunità di emanare, in attesa dell'auspicata entrata in vigore di una legge, norme interpretative della legge n.426, onde risolvere i problemi suscitati dalla difforme interpretazione che, in taluni casi, i provveditori ne hanno fornito: cita in particolare la scelta se ricorrere a fusioni o aggregazioni fra scuole, nonchè talune soppressioni di consigli di istituto.

Il ministro BIANCO replica facendo presente di aver tentato di sospendere per un anno l'applicazione della legge n. 426 mediante l'emaneazione di un decreto-legge, che purtroppo ciò non è stato possibile. Dovendosi comunque dare applicazione alla legge, egli è stato quindi costretto a predisporre il piano relativo all'anno scolastico 1991-1992, che peraltro, in attuazione delle indicazioni fornite dal Parlamento, presenta caratteri di massima prudenza, anche rispetto alle già timide richieste formulate dai provveditori, e tiene gran conto delle richieste espresse da amministratori locali e consigli scolastici. Confida che la nuova legge possa entrare in vigore al più presto, così da essere applicata già a partire dall'anno scolastico 1992-93, insieme alla riforma dell'istruzione secondaria superiore; a tal fine, avverte che intende sottoporre il relativo disegno di legge al Consiglio dei ministri entro la metà di aprile, una volta acquisite le opportune indicazioni che la Commissione vorrà fornirgli. Si riserva di approfondire le questioni segnalate dal Presidente e, se possibile, di intervenire in via amministrativa, concludendo che in molti casi sono state opposte resistenze del tutto incomprensibili a interventi di razionalizzazione assolutamente necessari. (Omissis)

DA CALENDASCO (Piacenza)

La legge sulla razionalizzazione della rete scolastica ha fatto il suo tempo ed ha già il fiato grosso nonostante la sua giovane età; secondo una caratteristica tipica delle norme promulgata durante i periodi di crisi o di compromesso.

A Piacenza, però, questa legge -- nella sua tecnicamente corretta applicazione -- si è coperta di ridicolo provocando la chiusura di una scuola media, quella di Calendasco, sezione staccata della più popolosa San Nicolò, che tutti volevano aperta.

Al ridicolo si è aggiunto l'assurdo. La scuola è stata chiusa pur avendo un numero di iscrizioni superiore al minimo di legge, pur accogliendo un numero di alunni portatori di handicap superiore ad altra scuola (di Villanova sull'Arda) mantenuta aperta proprio per il numero di alunni handicappati; pur non disponendo -- i Comuni limitrofi -- di strutture adeguate all'accogliimento degli alunni sfrattati e pur avendo dichiarato formalmente. E tutto ciò con buona pace della imparzialità della Pubblica amministrazione.

Il provvedimento di chiusura è stato disposto ignorando il Consiglio scolastico provinciale -- che pure si era opposto (il prof. Mastrantonio, rappresentante F.I.S.-S.S.S. presiede in quell'organo la specifica commissione per la razionalizzazione scolastica), il Consiglio Scolastico distrettuale, i Comuni interessati alle proteste del Consiglio di Istituto, le cui delibere sono -- di fatto -- rimaste nei cassetti della presidenza. E tutto ciò con buona pace della trasparenza nella P.A.

All'assurdo si è aggiunto lo sconcerto per i dati statistici devianti giunti al Ministero, per la tardività del provvedimento di chiusura -- successivo alla defi-

nizione degli organici di diritto e delle cattedre-orario.

Allo sconcerto si è aggiunta la presa per il naso per i genitori, invitati alla preiscrizione dei propri figli ad una scuola di cui si attendeva già la richiesta soppressione.

Ce n'era abbastanza per una rivolta civile e tutta basso-padana, di questo "mondo piccolo", operoso e prospero, tollerante ma deciso nel pretendere quanto gli spetta.

Comincia così la storia infinita di Calendasco e della sua scuola perduta e ritrovata, con una assemblea, in orario di servizio, promossa dalla F.I.S. per discutere il problema del mantenimento del posto di lavoro. L'assemblea è tenuta dai proff. Franchi, Mariscotti e Santagostino.

Dall'assemblea al Sindaco il passo è breve: l'Amministrazione Comunale e i genitori decidono il ricorso al T.A.R. (avv. ti Silva e Marchesi), il Sindaco sposa la causa proposta dal Sindacato. Seguono assemblee popolari serali, nella sala Consiliare, si decidono gli scioperi: dei genitori, della scuola. Una delegazione del Sindacato e del Comitato dei genitori è ricevuta dal prefetto: si chiede il suo intervento e si annunciano gli scioperi della F.I.S. provinciali per due giorni: 31 maggio e primo giugno. Iniziano le trattative e i contatti a Roma, del Sindaco, della F.I.S., tramite il segretario nazionale, si svolge una nuova assemblea a scuola: partecipano anche le scuole elementari. Si giunge allo sciopero dei docenti: le scuole elementari e medie di Calendasco restano chiuse per due giorni. Presso alcune scuole cittadine altri docenti scioperano (alla Faustini l'adesione tocca il 40 per cento), allo sciopero della F.I.S. fa corona un cor-

teo per le vie del paese e la serrata dei commercianti.

Roma si muove, il provvedimento di sospensiva è assunto dalla Direzione generale di primo grado; il 20 giugno, passa in Viale Trastevere sul tavolo del Ministro. Il Prefetto di Piacenza in una seconda udienza, si impegna a nuovi interventi. Al momento di andare in macchina si attende, letteralmente, la firma del Ministro nell'atto sul suo tavolo (si teme -- ma poco -- il rischio di un "crampo"), l'atto di revoca è stato assunto: Roma ha fatto marcia indietro.

La scuola, nella sua centralità, il sindacalismo indipendente, nella sua incondizionata libertà, la popolazione di Calendasco, nella sua realtà, hanno vinto sul paese legale e sulla burocrazia.

E come in ogni storia all'italiana, non può mancare chi non c'è mai nel momento decisivo: il sindacalismo confederale, per primo; quello autonomo (SNALS) per secondo e i partiti politici. E non può esserci, chi c'è sempre: una stampa e una televisione deviante e disinformante: se scioperano i presidi del S.S.S. lasciano intendere che scioperano i presidi SNALS; se sciopera il S.S.S. lasciano intendere che scioperano i Sindacati confederali; all'intervista televisiva la consegna è piuttosto intervistare chi ha dormito e si è lasciato chiudere la scuola e non già chi ha suonato e minacciato di "suonare", secondo una terminologia da bassa-padana, ben cara ai lettori di Guareschi che di questa gente se intendeva, la sveglia. Ossia la F.I.S. e la indignata e risoluta popolazione di Calendasco.

Rosa Franchi
Segretaria Provinciale S.S.S. - FIS

LIVORNO

Ampio consenso a Livorno al Sindacato F.I.S., la cui Segreteria provinciale si è costituita nel settembre scorso. Molte sono le adesioni che continuano a pervenire da parte di insegnanti indignati per i tentativi del Governo volti a privatizzare la scuola ed a vanificare qualunque forma di sciopero, ledendo così le fondamentali libertà sancite dalla Costituzione. Numerosi sono, inoltre, i docenti delusi dall'atteggiamento dei sindacati cosiddetti "maggiormente rappresentativi" che appoggiano manifestamente le intenzioni ministeriali e si prendono gioco della categoria con la beffa della revoca dello sciopero del 5 giugno (Confederali), o che propongono blande azioni di lotta, anche queste prontamente revocate (S.N.A.L.S.).

E' chiaro per tutti, ormai, che non è più possibile trovare un solido appoggio in quei sindacati che si sono dichiarati fino ad ora elemento essenziale di tutela del corpo insegnante, ma che, hanno ormai perso la loro funzione di rappresentatività per assumere un ruolo di mediazione tra vertice governativo e base, per tacitare gli scontenti e dei veri contestatori.

Difficile risulta, quindi, l'azione di un sindacato come il nostro, che, ponendosi come alternativa ai giochi di potere, vuole rompere quell'equilibrio che si è consolidato negli anni tra Governo e organizzazioni sindacali tradizionali. Anche a livello provinciale non pochi sono stati gli ostacoli da superare per ottenere il riconoscimento ufficiale da parte dell'Amministrazione: al momento attuale, comunque, il sindacato F.I.S. è formalmente membro della Commissione art. 24 operante in Provveditorato.

Nel mese di maggio si sono svolte alcune assemblee sindacali indette dalla F.I.S. nei maggiori Istituti superiori della provincia: particolare successo ha riscosso la piattaforma contrattuale F.I.S. anche tra le file dei Cobas livornesi che hanno aderito allo sciopero per le attività di non-insegnamento con particolare attenzione al blocco delle adozioni dei libri di testo.

Le richieste più rilevanti, che sono emerse dalla base nei confronti di un sindacato "nuovo", riguardano la coerenza, un serio impegno volto ad eliminare il clientelismo nella scuola ed una linea di condotta che non dia spazio a cedimenti; urgente risulta anche l'esigenza di trovare forme di lotta più visibili ed incisive che coinvolgano le famiglie degli alunni attraverso una sensibilizzazione capillare dei genitori all'interno delle singole scuole.

Particolarmente preoccupante per i docenti livornesi appare la diminuzione degli organici degli Istituti superiori che risentiranno per la prima volta nel prossimo anno scolastico del calo demografico, con le conseguenti situazioni di soprannumerarietà che già da tempo colpiscono la scuola primaria e la media di primo grado. Sempre più necessaria risulta quindi la triennializzazione degli organici, che consentirebbe di evitare improvvisi spostamenti di insegnanti ed offrirebbe ad ogni scuola una disponibilità di personale qualificato ed idoneo a migliorare il servizio scolastico tramite attività collaterali all'insegnamento.

Scottanti appaiono, infine, i problemi del pensionamento e del precariato che potrebbero essere risolti in un'unica soluzione, favorendo il prepensionamento volontario ed immettendo nei ruoli personale docente chi già da lungo tempo viene utilizzato dei Provveditori per coprire posti vacanti per l'intero anno scolastico. Questa, comunque, sembra essere diventata, in questi ultimi giorni, una mera utopia, soprattutto dopo la presentazione del disegno di legge di riforma del sistema pensionistico da parte dell'attuale Ministro del Lavoro, Marini, ex Segretario nazionale della C.I.S.L., dal quale si evince la ferma intenzione da far pagare i prossimi aumenti stipendiali non più soltanto dai precari, già pesantemente sfruttati in passato, ma anche dai futuri pensionati.

Primaria è diventata per ognuno l'esigenza di vedere finalmente riconosciuta la professionalità del personale docente che in questi ultimi anni ha raggiunto una seria ed approfondita preparazione culturale e didattica attraverso la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ed il superamento di concorsi a cattedre altamente selettivi".

Roberta Iacobucci
Segretaria Provinciale S.S.S. - FIS

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ALL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 1991 - 1992

Decreto-Legge 6 giugno 1991, n. 172.

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico 1991-1992. (G. U. del 7 giugno 1991, n. 132).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare una più razionale disciplina delle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni preordinate all'avvio del prossimo anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 conservano la loro vali-

dità anche per l'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee e annuali prevista dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.

3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989.

4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle gradua-

torie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il deponimento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il deponimento dalla relativa graduatoria.

7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

8. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche e integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di conoscerlo e di farlo osservare.

dato a Roma, addì 6 giugno 1991

COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Misasi, Ministro della pubblica istruzione

Carli, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Martelli

ESAMI DI MATURITÀ

Verifiche alla catena di montaggio

Con l'O.M. 22 dicembre 1990 n. 359 e la C.M. n. 360 in pari data (confermata con la C.M. 12 aprile 1991, n. 114) il Ministro della P.I. Gerardo Bianco prescriveva come numero minimo di studenti da sentire per ogni giornata dei colloqui degli esami di maturità sei studenti, invece dei cinque previsti dalla precedente normativa; quest'anno quindi, nel quadro

del contenimento della spesa pubblica, con in spregio di tutti i concetti di maturità e interdisciplinarietà dell'esame, o gli esami si estenderanno oltre l'orario della mattinata, con commissioni sfinate e studenti estenuati nell'attesa o/gli esami risolveranno in verifiche all'insegna dell'"istruzionismo" e del controllo di riflessi computerizzati.

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al
salario!

C.U.S.I.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

PERCHÉ

dalla prima pagina

renza degli altri sindacati autonomi siamo capaci di giudizio politico, avevamo detto alla drammatica chiusura dell'ultimo contratto che i Collegi si sfogassero pure col blocco degli scrutini, perchè sarebbe stata l'ultima volta; e in questa occasione abbiamo chiuso il nostro sciopero (iniziato prima degli altri nel tentativo di esercitare una azione di stimolo su altre organizzazioni sindacali, andando ad un fronte di protesta più incisivo e meno velleitario di quel che da parte di altri è stato poi realizzato) al 30 maggio. certo, talvolta abbiamo a che fare con Ministri e Provveditori che, poco cauti nell'interpretare la legge, confondono scrutini intermedi con scrutini finali -- Arezzo docet --, ma questo è un fatto che

riguarda solo la magistratura, verso la quale è pur d'obbligo conservare una qualche fiducia.

Ci sia concessa un'ultima osservazione a margine: sono veramente sicuri i movimenti sindacali che hanno suggerito di protrarre gli scrutini leggendo gli elaborati svolti durante l'anno dagli alunni, che questo sia il miglior modo di applicare la normativa e dare "grinta" alla funzione docente? Non si sono accorti che, laddove lo scrutinio non è conclusivo di sessione d'esame con correzione collegiale degli elaborati (p. es. sessione di idoneità o riparazione), la lettura dei compiti si sostanzia in un indebito giudizio portato dal consiglio sulla professionalità del collega docente, mentre l'unica discrezionalità può essere esercitata sull'esame comparativo dei giudizi e,

casomai, sulla loro congruenza con i voti di profitto assegnati? Con uguale insipienza opera chi porta avanti una logica quantificatoria su attività per loro natura non quantificabili; è una nostra vecchia battaglia quella di chiedere che siano congruamente retribuite per la loro qualità, non parcellizzate, misurate e pesate. In questa occasione vediamo come l'aver aderito a presupposti fondamentalmente errati ha permesso al governo l'esplicazione di logiche repressive come l'uso della dizione "consueta attività" o "normale andamento delle attività che solitamente si svolgono" per ghetizzare gli scrutini.

Lo diciamo in tranquilla coscienza, di sindacalisti che ignorano il loro mestiere di docenti e la cornice legislativa in cui esso si svolge la categoria ne ha fin troppi, come malauguratamente siamo costretti ad accorgerci ogni giorno.

L. M.

ORDINANZA MINISTERIALE

dalla prima pagina

ti pubblici dei comparti individuati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Vista la nota n. 2526 del 7 giugno 1991, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto la emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutinio finale nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione, e la mancata regolare prestazione delle consuete attività di svolgimento degli scrutini medesimi nel termine stabilito dal calendario scolastico per la pubblicazione degli scrutini stessi, nonché un eventuale differimento degli esami finali costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera d);

Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attività, in caso di sciopero, discende direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio essenziale "istruzione pubblica" per garantire nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'istruzione;

Viste le deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146/90 ed in particolare quella del 28 febbraio 1991, con la quale è stato precisato che gli scioperi interessanti le attività di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/90 e quella del 5 giugno 1991, con la quale è stato ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/90 "che non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami";

Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in precedenza menzionate siano stati ritualmente rivolti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/90 sopracitata, inviti a desistere dai comportamenti determinati l'indicata situazione di pericolo, non è cessata l'agitazione e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo, anzidetta;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere, che -- in relazione al citato termine di pubblicazione degli scrutini e alla data di inizio delle prove di esame di licenza media e di maturità in tutte le scuole del territorio nazionale -- impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni dei lavoratori che hanno promosso le azioni di sciopero;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione degli scrutini finali e degli esami; interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione dell'azione di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante e irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle agitazioni in atto;

Considerando oltretutto che il prolungarsi delle suindicate agitazioni con le modalità in atto si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi;

Considerato, infine, che le attività inerenti agli scrutini ed esami finali, ritenute come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, rientrano peraltro negli obblighi di servizio come individuati negli articoli 14, comma 2, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e che le stesse attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono oltre al personale docente il necessario personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione.

1. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale e di esami finali nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione, alle date fissate nel calendario relativo all'anno scolastico 1990-91-.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti dei capi d'istituto

1. I capi d'istituto, o loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dal provveditore agli studi, provvedono, alle date previste, alla convocazione dei consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Qualora le operazioni di scrutinio non possano essere effettuate o completate alle date previste, a causa dell'astensione dei docenti dalle attività di scrutinio, ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività medesime, il capo d'istituto o chi lo sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo provvede, eventualmente anche mediante la nomina di supplenti temporanei, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni di scrutinio ovvero che, non prestando la consueta attività, ne impediscono la conclusione alla data ultima prevista dal calendario scolastico. In tale ultima ipotesi alla sostituzione del docente inadempiente si provvede in tempo utile a garantire la conclusione degli scrutini alle date fissate.

3. Il capo di istituto, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione alle esigenze di natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegata direttamente o immediatamente strumentali alle attività di scrutinio, assicura che siano effettuate le predette prestazioni da parte del relativo necessario personale.

4. A conclusione delle operazioni di scrutinio il capo d'istituto o chi lo sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo comunica al Provveditore agli studi i nominativi del personale che non abbia svolto le prestazioni indispensabili richieste.

5. I Provveditori agli studi faranno pervenire, successivamente, al Ministro della pubblica istruzione elenchi nominativi riepilogativi del personale inadempiente della rispettiva provincia.

Art. 3.

Obblighi del personale

1. Il capo di istituto o chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 2, comma 1, è tenuto oltre a svolgere gli adempimenti di cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attività nello svolgimento delle operazioni di scrutinio e degli esami finali.

2. I docenti, ai sensi degli articoli 14, comma 2, e 16 del decreto del

Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 28/6/1991 - Stampato il 2/7/1991

Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, sono tenuti alle valutazioni finali, che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo di servizio. Detta prestazione di lavoro deve realizzarsi mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutinio e di esami finali con l'intento di protrarne surrettiziamente la conclusione.

3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle prestazioni collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività di scrutinio finali ed esami.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.

2. L'inosservanza da parte del personale scolastico delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1, del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza il capo d'istituto o chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 2, comma 2, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, dà comunque avvio, nelle forme di rito, al procedimento disciplinare a carico del personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro della pubblica istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili degli uffici scolastici provinciali, che, a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le istituzioni scolastiche dipendenti per l'affissione ai rispettivi albi;

b) ai Comitati di base della scuola (COBAS), promotori dell'azione, nella persona del legale rappresentante;

c) alla GILDA, aderente alla Federazione sindacale GILDA-UNAMS, nella persona del legale rappresentante;

d) al SEIOS-Scuola, nella persona del legale rappresentante;

f) all'ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante, affinché provveda, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati sub a), b), c), d), e), f).

Art. 6.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione, e fino alla conclusione, in ciascuna scuola, delle operazioni di scrutinio ed esami finali per l'anno scolastico 1990-91. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni il capo d'istituto, o chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 2, comma 1, darà comunicazione al Provveditore agli studi.

Art. 7.

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1991

Il Ministro: Gaspari